

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Ö^&^ç Á »AG ì GDE ÓÁ^/ÁFÈ DEFì STINQ - PN/AIA/60

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Ditta Vegnaduzzo Andrea presso l'installazione sita nel Comune di Valvasone (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Viste** le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 164 del 30 gennaio 2015, con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1286 del 28 giugno 2011, con il quale è

stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, a favore dell'Azienda Nizzetto Liana con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Principale, 16/A, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Valvasone (PN), località Sassonia;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 932 del 30 aprile 2013, con il quale:

- è stata volturata, a favore dell'Azienda VEGNADUZZO ANDREA con sede legale in Comune di Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1286/2011;

- è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1286/2011;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2495 del 12 novembre 2013, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1286/2011, come volturata e modificata con il decreto n. 932/2013;

**Vista** la nota del 29 settembre 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente il 30 settembre 2016 con protocollo n. 25584, con la quale l'Azienda Vegnaduzzo Andrea:

1) ha premesso che con nota del 16 novembre 2015, aveva chiesto al Servizio competente un parere riguardo l'inserimento di pollina avicola, non di propria produzione, per l'integrazione dell'alimentazione della turbina di cogenerazione attualmente alimentata solamente da pollina prodotta nel proprio allevamento e che ARPA, con nota prot. n. 44020/P/GEN/PRA\_AUT del 28 dicembre 2015, aveva espresso parere non favorevole con le seguenti motivazioni:

a) ai sensi di quanto disposto all'articolo 10 e al punto B, Capo V, Allegato III, del Reg. CE 142/11, per questa tipologia di impianto: "non è autorizzato l'uso come combustibile ... di letame di altre specie o generato al di fuori dell'azienda";

b) ai sensi del comma 1, dell'articolo 2-bis, del D.L. 171/2008 (convertito in legge n. 205/2008): "Le vinacce vergini ... la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti";

2) ha chiesto di riconsiderare il suddetto parere negativo alla luce della sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 498 dell'8 aprile 2015, con la quale si pronuncia che la pollina commercializzata per il rifornimento dei gassificatori è un combustibile alla pari delle altre biomasse combustibili e soggetta alla medesima disciplina;

**Vista** la nota prot. n. 33195 del 19 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato all'Azienda Vegnaduzzo Andrea, in riferimento al parere negativo rilasciato con la propria nota prot. n. 33560 del 31/12/2015, sulla base del parere negativo di ARPA FVG espresso con nota prot. n. 44020/P/GEN/PRA\_AUT del 28/12/2015, di aver attentamente esaminato la pronuncia del TAR Lombardia n. 498/2015, notificata dall'Azienda stessa (nota prot. n. 25584 del 30/09/2016), la quale sostanzialmente afferma che: analizzare

a) La pollina pur non rientrando nell'elenco dell'Allegato X, Parte quinta del D.lgs. 152/2006 (Combustibili consentiti), è qualificata come sottoprodotto dall'art. 2-bis co. 1 del D.L. 171/2008 (come modificato dall'art. 18, co. 1 della legge 96/2010). Questa norma ha introdotto un'equiparazione tra la pollina e le biomasse combustibili disciplinate dalla Sez. 4, Parte II dell'Allegato X;

b) Collegare la qualifica di sottoprodotto alla circostanza che la pollina sia destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo (come fa l'art. 2-bis co. 1 del D.L. 171/2008), genera alcune *"conseguenze non desiderabili, tra cui la perdita di massa critica per la produzione di energia, l'aumento dei costi a causa della ridotta scala di produzione, e la dispersione sul territorio di punti di inquinamento meno facilmente controllabili"*;

c) La disciplina della pollina ricade nella generale regolamentazione dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006, in base a cui è prevalente la qualifica di sottoprodotto rispetto a quella di rifiuto quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

d) Per l'insieme delle materie fecali, a cui la pollina appartiene, l'utilizzo come biomassa combustibile per la produzione di energia è uno dei presupposti della perdita della qualità di rifiuto in base all'art. 185 co. 1-f del D.lgs. 152/2006 (v. CS Sez. IV 28 febbraio 2013 n. 1230);

e) La disciplina derivante dagli artt. 184-bis e 184-ter del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 185 del D.lgs. 152/2006 (i primi inseriti ed il secondo modificato dal D.lgs. 205/2010), supera la previsione dell'art. 18 co. della legge 96/2010, estendendo la nozione di sottoprodotto e consentendone l'impiego in cicli produttivi gestiti da terzi.

f) Gli impianti di produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili potevano essere autorizzati con la procedura dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003, anche prima della normativa comunitaria armonizzata sull'uso della pollina come combustibile introdotta dal Reg. CE 3 giugno 2014 n. 592/2014 (*Regolamento della Commissione che modifica il regolamento UE n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione*);

2) ha preso atto che, secondo la ricostruzione giuridica dei giudici amministrativi, la pollina commercializzata per il rifornimento dei gassificatori è un combustibile (al pari delle altre biomasse combustibili e quindi soggetto alla medesima disciplina) ed i novellati articoli 184-bis, 184-ter e 185 del D.lgs. 152/2006 prevedono che qualsiasi sostanza per cui vi sia certezza di utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, può essere considerata sottoprodotto (e non rifiuto);

3) ha specificato che da un'analisi anche della Sentenza del TAR VENETO 10 giugno 2016, n. 617, emerge come dalla lettura degli articoli 184-bis e 184-ter del D.lgs. 152/2006, e dell'articolo 2-bis comma 1 del D.L. 171 del 2008, c'è univocità "nel sancire che la pollina rientri nell'ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione" e che, in sostanza, le normative richiamate nel parere non favorevole di ARPA FVG, seppur ancora vigenti, sono state superate da successive modifiche normative che hanno stabilito che è possibile riconoscere la qualifica di sottoprodotto anche alla pollina utilizzata da parte di terzi in un successivo processo di produzione (articolo 185-bis, come novellato dal D.lgs. 205/2010);

4) ha comunicato all'Azienda Vegnaduzzo Andrea di accogliere, sentita ARPA FVG che raccomanda il rispetto della filiera corta, la richiesta dell'Azienda stessa espressa con la nota del 26 novembre 2015 (protocollo regionale n. 30612 del 26 novembre 2015) in merito all'utilizzo, nel proprio impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse, anche di pollina proveniente da allevamenti terzi, superando, in tal modo, il parere negativo già espresso in data 31 dicembre 2015;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1286 del 28 giugno 2011, come volturata, modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente

n. 932 del 30 aprile 2013 e n. 2495 del 12 novembre 2013;

## **DECRETA**

**1.** E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1286 del 28 giugno 2011, come volturata, modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 932 del 30 aprile 2013 e n. 2495 del 12 novembre 2013, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Ditta VEGNADUZZO ANDREA con sede legale in Comune di Valvasone Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B, identificata dal codice fiscale VGN NDR 77B16 I403H, presso l'installazione sita nel Comune di Valvasone Arzene (PN), località Sassonia.

### **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** L'Allegato B al decreto, n. 1286 del 28 giugno 2011, come sostituito dal decreto n. 2495 del 12 novembre 2013, è sostituito dall'Allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1286/2011, n. 932/2013 e n. 2495/2013.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Ditta Vegnaduzzo Andrea, al Comune di Valvasone Arzene, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# ALLEGATO B

**Il Gestore dell'impianto è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:**

## **SCARICHI IDRICI**

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

## **GESTIONE IMPIANTO**

**Entro 12 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore dell'impianto dovrà rispettare quanto prescritto in seguito:**

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo deve avvenire conformemente alle norme vigenti.
- nel caso la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente.

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:**

I limiti di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 11%.

<b>Impianto di cogenerazione alimentato a pollina proveniente dall'allevamento avicolo Vegnaduzzo Andrea e da allevamenti terzi</b>	
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	10 mg/Nmc
Sostanze organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	20 mg/Nmc
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	1 mg/Nmc
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	100 mg/Nmc
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nmc
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nmc
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nmc
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/Nmc
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nmc
Zinco [1]	5 mg/Nmc

[1] I valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli

[2] I valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h

**Devono essere rispettare le seguenti prescrizioni:**

- la Ditta, almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto, deve darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone.

- il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Ditta deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, e all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, la data di messa a regime degli impianti.

- la Ditta, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, deve comunicare agli Enti di cui al precedente punto, i seguenti dati relativi alle analisi delle emissioni in atmosfera:

a) per tutte le sostanze inquinanti sopra specificate, ad eccezione dei PCDD + PCDF (intesi come diossina equivalente) e per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), devono essere effettuate almeno due misure nell'arco di primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi);

b) per i PCDD + PCDF (intesi come diossina equivalente) e per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), deve essere effettuata un'unica misura nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (intesa come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore).

I risultati dei rilievi analitici sopra descritti devono essere inviati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e al Comune interessato.

- la Ditta deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 152/2006;

- la Ditta, nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o odorigeni, deve assumere apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e di odori.

- la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI EN, soprattutto per quanto concerne:

1) il posizionamento delle prese di campionamento;

2) l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

- la Ditta, a seguito della messa a regime dell'impianto, deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dallo stesso;

- la piattaforma di lavoro, funzionale alle attività di campionamento delle emissioni gassose, deve contemperarsi a quanto previsto dal paragrafo 6.2.3 della norma tecnica UNI EN 15259/08 ("Qualità dell'aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo");

- la presa di campionamento descritta nella relazione tecnica dovrà essere dotata di flangia. La presa dovrà essere inserita all'interno di un tratto di condotta (sezione di misurazione) di 10 diametri idraulici e non, come rappresentato, di 5 + 2 diametri idraulici (5 a monte del piano di campionamento e due a valle).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



 <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>Direzione centrale ambiente ed energia</b>	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - PN/AIA/60**

**Decreto n. 2495**

**Trieste, 12 NOV. 2013**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1286 del 28 giugno 2011, come volturata e modificata con il decreto n. 932 del 30 aprile 2013.

**Ditta VEGNADUZZO ANDREA**

**IL DIRETTORE**

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006);

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e

trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 1286 del 28 giugno 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, a favore della Ditta Nizzetto Liana con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Principale, 16/A, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Valvasone (PN), località Sassonia;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 932 del 30 aprile 2013, con il quale:

- è stata volturata, a favore della Ditta VEGNADUZZO ANDREA con sede legale in Comune di Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1286 del 28 giugno 2011;
- è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto

n. 1286 del 28 giugno 2011;

**Vista** la nota del 2 aprile 2013, con la quale la Ditta VEGNADUZZO ANDREA ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica non sostanziale:

- costruzione di un impianto di piccola cogenerazione alimentato a biomassa, per la produzione di energia termica;

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 12628 - PN/AIA/60 del 9 aprile 2013, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Valvasone, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", copia del citato decreto di voltura n. 932/2013, copia della comunicazione di modifica non sostanziale datata 2 aprile 2013 e di tutta la documentazione tecnica ad essa allegata;

- chiesto agli Enti coinvolti di formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in data 10 maggio 2013, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato delle osservazioni e chiesto integrazioni documentali riguardo alle proposte di modifica presentate dalla Ditta con la citata nota del 2 aprile 2013;

**Vista** la nota trasmessa tramite PEC, in data 10 maggio 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha chiesto documentazione integrativa relativamente alle modifiche all'impianto che la Ditta intende realizzare;

**Vista** la nota prot. n. 16738 del 14 maggio 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato alla Ditta Vegnaduzzo Andrea, le citate note della Provincia di Pordenone e di Arpa Dipartimento provinciale di Pordenone datate 10 maggio 2013, al fine di dare riscontro alle richieste degli Enti medesimi;

**Vista** la nota del 3 luglio 2013, con la quale la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Pordenone e da Arpa Dipartimento provinciale di Pordenone;

**Vista** la nota prot. n. STINQ - 23480 - PN/AIA/60 del 10 luglio 2013, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Valvasone, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", copia della documentazione integrativa fornita dalla Ditta con la citata nota del 3 luglio 2013;

- chiesto agli Enti coinvolti di formulare, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota trasmessa tramite PEC in data 23 luglio 2013, con la quale la Ditta ha trasmesso integrazioni documentali spontanee;

**Vista** la nota trasmessa tramite PEC in data 23 luglio 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha espresso, con prescrizioni e suggerimenti, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;

**Vista** la nota prot. n. 63167 del 8 agosto 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto documentazione integrativa;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 27516 – PN/AIA/60 del 20 agosto 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Ditta la citata nota della Provincia di Pordenone datata 8 agosto 2013, al fine di dare riscontro alle richieste dell'Ente medesimo;

**Vista** la nota inviata tramite PEC in data 27 agosto 2013, con la quale la Ditta ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Provincia di Pordenone;

**Vista** la nota prot. n. STINQ – 28596 – PN/AIA/60 del 3 settembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente:

- ha inviato al Comune di Valvasone, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", copia delle integrazioni documentali fornite dalla Società con la citata nota del 27 agosto 2013;

- ha comunicato alla Ditta Vegnaduzzo Andrea che, decorso il termine di cui all'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, può procedere alla realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate con la nota datata 2 aprile 2013;

**Vista** la nota prot. n. 70346 del 20 settembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha inviato il parere di competenza;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1286 del 28 giugno 2011, come volturata con il decreto n. 932 del 30 aprile 2013;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Ditta VEGNADUZZO ANDREA con sede legale in Comune di Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B, con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1286 del 28 giugno 2011, come volturata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 932 del 30 aprile 2013.

**Art. 2** - La presente autorizzazione integrata ambientale costituisce unicamente autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di cogenerazione alimentato a biomassa (pollina).

**Art. 3** - L'Allegato B al decreto n. 1286 del 28 giugno 2011, viene sostituito dal seguente:

## **ALLEGATO B**

**Il Gestore dell'impianto è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:**

### **SCARICHI IDRICI**

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

### **GESTIONE IMPIANTO**

**Entro 12 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione integrata ambientale, il gestore dell'impianto dovrà rispettare quanto prescritto in seguito:**

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo deve avvenire conformemente alle norme vigenti.
- nel caso la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente.

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:**

I limiti di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 11%.

<b>Impianto di cogenerazione alimentato a pollina</b>	
<b>Sostanza</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri totali	10 mg/Nmc
Sostanze organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	20 mg/Nmc
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	1 mg/Nmc
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO <sub>2</sub> )	200 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO <sub>2</sub> )	100 mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	100 mg/Nmc
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nmc
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nmc
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nmc
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/Nmc
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nmc
Zinco [1]	5 mg/Nmc

[1] I valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli

[2] I valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h

**Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

- la Ditta, almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto, deve darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone.

- il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Ditta deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, e all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, la data di messa a regime degli impianti.

- la Ditta, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, deve comunicare agli Enti di cui al precedente punto, i seguenti dati relativi alle analisi delle emissioni in atmosfera:

a) per tutte le sostanze inquinanti sopra specificate, ad eccezione dei PCDD + PCDF (intesi come diossina equivalente) e per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), devono essere effettuate almeno due misure nell'arco di primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi);

b) per i PCDD + PCDF (intesi come diossina equivalente) e per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), deve essere effettuata un'unica misura nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (intesa come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore).

I risultati dei rilievi analitici sopra descritti devono essere inviati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e al Comune interessato.

- la Ditta deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 152/2006;

- la Ditta, nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o odorigeni, deve assumere apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e di odori.

- la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI EN, soprattutto per quanto concerne:

1) il posizionamento delle prese di campionamento;

2) l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

- la Ditta, a seguito della messa a regime dell'impianto, deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dallo stesso;

- la piattaforma di lavoro, funzionale alle attività di campionamento delle emissioni gassose, deve contemperarsi a quanto previsto dal paragrafo 6.2.3 della norma tecnica UNI EN 15259/08 ("Qualità dell'aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo");

- la presa di campionamento descritta nella relazione tecnica dovrà essere dotata di flangia. La presa dovrà essere inserita all'interno di un tratto di condotta (sezione di misurazione) di 10 diametri idraulici e non, come rappresentato, di 5 + 2 diametri idraulici (5 a monte del piano di campionamento e due a valle).



**Art. 4** - L'Allegato C al decreto n. 1286 del 28 giugno 2011, come modificato con l'articolo 2 del decreto n. 932 del 30 aprile 2013, viene sostituito dal seguente:

## **ALLEGATO C**

### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

#### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

#### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Società dovrà comunicare immediatamente tale fatto a Regione, ARPA FVG, Comune, Provincia e Azienda per i Servizi Sanitari, e provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività o adottare altre misure di contenimento per garantire il rispetto dei limiti imposti. Il gestore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

#### **Manutenzione dei sistemi**

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

#### **Accesso al sito aziendale**

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

#### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

#### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tabella 1- Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Ditta VEGNADUZZO ANDREA	VEGNADUZZO ANDREA
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati, per il punto di emissione presente, il parametro da monitorare e la frequenza ed il metodo da utilizzare.

Tabella 2 - Inquinanti da monitorare

<b>Sostanze inquinanti</b>	<b>Impianto di Cogenerazione</b>	<b>Modalità di controllo</b>		<b>Metodi</b>
		<b>Continuo</b>	<b>Discontinuo</b>	
Polveri totali	X		annuale	normativa in vigore secondo le seguenti priorità: - Norme CEN - Norme tecniche nazionali - Norme tecniche ISO - Altre norme internazionali - Altre norme nazionali "previgenti"
Sostanze organiche Volatili (espresse come Carbonio Organico Totale)	X		annuale	
Composti inorganici del Fluoro (espresi come HF)	X		annuale	
Composti inorganici del Cloro (espresi come HCl)	X		annuale	
Ossidi di Azoto (NO <sub>2</sub> )	X		annuale	
Ossidi di Zolfo (SO <sub>2</sub> )	X		annuale	
Monossido di Carbonio (CO)	X		annuale	
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	X		annuale	
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	X		annuale	
Mercurio e i suoi composti espresi come mercurio (Hg) [1]	X		annuale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	X		annuale	
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	X		annuale	
Zinco [1]	X		annuale	

[1] I valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli

[2] I valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 3 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tabella 3 - Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)
<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/ fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		

<b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

## Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

### Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare, entro il 30 aprile di ogni anno, gli indicatori di prestazione indicati in tabella 4 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tabella 4 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 5.

Tabella 5 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3

(2) Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



**Art. 5** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei citati decreti n. 1286 del 28 giugno 2011 e n. 932 del 30 aprile 2013.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 932

STINQ - PN/AIA/60

D.Lgs. 152/2006. Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1286 del 28 giugno 2011.

**Ditta VEGNADUZZO ANDREA**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. STINQ-1286-PN/AIA/60 del 28 giugno 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Valvasone (PN), località Sassonia, da parte della Ditta Nizzetto Liana, con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Principale, 16/A;

**Vista** la nota del 2 aprile 2013 con la quale:

- la Ditta Nizzetto Liana, ha comunicato la variazione della titolarità della gestione dell'impianto IPPC, sito in Comune di Valvasone (PN), località Sassonia, a seguito di contratto di soccida per l'allevamento di polli da carne intercorso in data 20 aprile 2012, indicando quale nuovo gestore dell'impianto sopra indicato la Ditta

VEGNADUZZO ANDREA, con sede legale in Comune di Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B;

- è stata richiesta la voltura a favore della Ditta VEGNADUZZO ANDREA dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. STINQ-1286-PN/AIA/60 del 28 giugno 2011;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15 aprile 2013, con la quale il sig. VEGNADUZZO ANDREA, in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale VEGNADUZZO ANDREA con sede legale in Comune di Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B, ha dichiarato, che è intercorso, in data 20 aprile 2012, un contratto verbale di soccida per l'allevamento di polli da carne con la Ditta Nizzetto Liana, a seguito del quale la Ditta VEGNADUZZO ANDREA è subentrata nella gestione dell'impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, sito in Comune di Valvasone (PN), località Sassonia;

**Vista** la nota del 15 aprile 2013 con la quale il sig. VEGNADUZZO ANDREA ha comunicato di svolgere le funzioni di referente AIA, secondo quanto indicato in tabella 1, dell'Allegato C al decreto AIA n. 1286/2011;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto, di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1286/2011, ed alla modifica della stessa consistente nella sostituzione del paragrafo "RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO", di cui all'Allegato C, al decreto stesso (pagina 16 del decreto n. 1286/2011);

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1286 del 28 giugno 2011, è volturata a favore della Ditta VEGNADUZZO ANDREA, con sede legale in Comune di Arzene (PN), via San Lorenzo, 16/B.

**Art. 2** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", al decreto n. 1286 del 28 giugno 2011 del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna il paragrafo "RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO" (pagina 16 del decreto), viene sostituito dal seguente:

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Ditta VEGNADUZZO ANDREA	VEGNADUZZO ANDREA
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

**Art. 3** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1286/2011.

Trieste,

**30 APR. 2013**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. Ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 1286

STINQ - PN/AIA/60

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

**Ditta NIZZETTO LIANA**

### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Considerato** che con la licenza edilizia prot. 1575 del 12 maggio 1972 e la concessione edilizia C.E. 79/95 del 23 ottobre 1995, del Comune di Valvasone, è stata autorizzata la costruzione dell'intero impianto;

**Visto** il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi

dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

**Vista** la domanda del 29 marzo 2007, con la quale la Ditta Nizzetto Liana con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Principale, 16/A, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005; sito in Comune di Valvasone (PN), località Sassonia;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-29340-PN/AIA/60 del 25 settembre 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Ditta;

**Vista** la nota prot. ALP.10-29343-PN/AIA/60 del 25 settembre 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Valvasone (PN), alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

**Considerato** che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 3 ottobre 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Atteso** che in data 4 maggio 2010, la Ditta ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

**Accertato** presso la Tesoreria della Regione che la Ditta ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

**Considerato** che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

**Vista** la nota prot. ALP.10-18304-PN/AIA/60 del 22 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

**Vista** la nota del 21 aprile 2010, con la quale la Ditta ha trasmesso la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29/01/2007;

**Vista** la nota prot. n. 4354 /2010/TS/GRI/107 del 18 maggio 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

**Vista** la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

**Vista** la nota del 2 maggio 2011, pervenuta in data 9 maggio 2011, con la quale la Ditta ha presentato, al Comune di competenza, l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica;

**Considerato** che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

**Vista** la nota Prot. 2011.0044447 del 8 giugno 2011, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni:

- dalla Relazione Tecnica allegata all'istanza, si evince che l'azienda effettua ad ogni fine ciclo, dopo l'asportazione della lettiera, il lavaggio dei capannoni e delle attrezzature con relativo scarico al suolo delle acque reflue prodotte. L'azienda avrebbe provveduto alla realizzazione di canalette e pozzetti di raccolta di tali acque per il loro successivo utilizzo agronomico entro 12 mesi dalla presentazione della documentazione. Si ricorda che qualora le opere di raccolta e stoccaggio non fossero ancora realizzate, in base alla normativa vigente non risulta possibile l'effettuazione di scarichi al suolo senza preventiva autorizzazione degli Enti competenti. A tal riguardo non sono possibili deroghe;

- sembra che l'azienda non intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Si chiede a tal proposito come gestisce i rifiuti prodotti. Se l'azienda intenderà avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**DECRETA**

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Valvasone (PN), località Sassonia, da parte della Ditta Nizzetto Liana con sede legale in Comune di San Martino al Tagliamento (PN), via Principale, 16/A.

**Art. 2** - La presente autorizzazione integrata ambientale costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 8** - La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 9** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 10** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 11** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del

decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 12** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 13** - La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 15** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 18** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **28 GIU.2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Pierpaolo Gubertini



# ALLEGATO A



## MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

elenco e descrizione delle migliori tecniche disponibili		stato di attuazione 1	note
buone pratiche agricole come bat.	1.1. buone pratiche di allevamento	attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	applicata
		registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	applicata
		predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	applicata
		programma di manutenzione degli impianti	applicata
		interventi sulle strutture di servizio	applicata
		pianificazione delle attività	applicata

<sup>1</sup> APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 riduzione dei consumi d'acqua	pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	applicata	
		esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	applicata	
		installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile	non applicata	In fase di predisposizione la strumentazione contalitri
		controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	applicata	
		isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	applicata	
		copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	applicata	le cisterne d' acqua costituiscono parte dell' impianto idrico, sono utilizzate solo estemporaneamente per eventuali trattamenti sanitari e si trovano all' interno dell' allevamento.

1.3 riduzione dei consumi energetici - calore	separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	applicata	
	corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	applicata	
	controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	applicata	
	ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	applicata	
	controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	applicata	
	disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	applicata	
	ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	applicata	
	prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	applicata	
	impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	applicata	

		adozione di programmi luce	applicata	
		utilizzo di lampade a fluorescenza	applicata	
	1.4 buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	applicata	
		esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	applicata	
		astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	applicata	
		spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	applicata	
		operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	applicata	
		rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	applicata	

2 tecniche nutrizionali come bat		2.1 alimentazione per fasi	applicata	
		2.2 alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	applicata	
		2.3 alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	applicata	
		2.4 integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	applicata	
		2.5 integrazione della dieta con altri additivi	applicata	
3. migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	non pertinente	v. punto 4.3.2
		4.3.2 ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	applicata	
5. bat per i trattamenti aziendali degli effluenti			non pertinente	l'azienda non pratica attività di compostaggio

6. bat per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	non applicata	v. punto 6.1.2
	6.1.2 stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	applicata	le superfici dei capannoni sono già considerate stoccaggio ( dm 7 aprile 2006 art. 7 c.4)
	6.1.3 stoccaggio in cumuli temporanei in campo. i cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	applicata	quando non possibile lo spandimento immediato
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	non applicata	distribuzione immediata ovvero cumulo in campo
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	non applicata e non pertinente	materiali palabili distribuzione immediata ovvero cumulo in campo
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	non applicata e non pertinente	materiali palabili distribuzione immediata ovvero cumulo in campo
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	non applicata e non pertinente	trattasi di materiali palabili
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (leca), polistirene espanso (eps) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	non pertinente	trattasi di materiali palabili

7 bat per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.2 spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.3 spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.4 spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.5 spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.1.6 spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	non pertinente	trattasi di materiali palabili
	7.2.1 incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	applicata	trattasi di lettiera esausta, non di pollina.

# ALLEGATO B



## **Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare la seguente prescrizione:**

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

## **Entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione il gestore dell'impianto dovrà rispettare quanto prescritto in seguito:**

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
- la lettiera deve essere asportata alla fine di ogni ciclo produttivo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- lo stoccaggio del materiale palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione;
- l'accumulo temporaneo in campo del materiale palabile idoneo deve avvenire conformemente alle norme vigenti.
- nel caso la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente.

# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Ditta NIZZETTO LIANA	NIZZETTO LIANA
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

<b>AZIONE DI VERIFICA</b>	<b>METODO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>REG.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)

<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
<b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

### Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

### Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo



## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Componenti ambientali</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)</b>
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3

<sup>(2)</sup> Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quanto prescritto dal D.M. 24/04/2008.



# **PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

ZONA NON VULNERABILE										lettari		35,53					
Piano di utilizzazione dell' Azoto su terreni in convenzione										2.518		N al campo		46.625			
caratteristiche della unità omogenea										suoi franco-fimosi ben drenati (MT 1)		34,57		N da effluenti zoot.		11.764	
Caratteristiche della rotazione - tipo										77,1%		26,67					
orzo										6,7%		2,30					
soja										16,2%		5,60					
Altre superfici fuori rotazione																	
coltivazione										mais		26,67		prod. unit. (t/ha)		14,0	
										stocchi		-		prod. unit. (t/ha)		-	
										orzo		2,30		prod. unit. (t/ha)		6,0	
										paglia		-		prod. unit. (t/ha)		-	
										soja		5,60		prod. unit. (t/ha)		4,5	
										paglia		-		prod. unit. (t/ha)		-	
epoca di applicazione effluenti										mais		34,57					
										orzo							
										soja							
fabbisogno di N										kg N / l.		parz. 1		parz. 2		tot.	
mais granella										25,00		9,335		9,335			
mais stocchi										-		-		-			
orzo grano										20,00		276		276			
orzo paglia										-		-		-			
soja granella										-		-		-			
soja paglia										-		-		-			
Contributi di N da										kg/ha		1,248		763		763	
precessioni culturali,										N c		36		-		-	
meteorologia e suolo										An		28		974		974	
										N f		30		1.037		1.037	
fabbisogno effettivo																	
Gestione effluenti:										mais		21,0		lettiera mc.		560	
										orzo		7,0		lettiera mc.		16	
										soja		-		lettiera mc.		-	
										conc.org.in presemmina ( mc/ha)		-		%		0,60	
										conc.org.in presemmina ( mc/ha)		-		%		0,60	
										conc.org.in presemmina ( mc/ha)		-		%		0,60	
Efficienza										%		-		%		-	
										mais		-		%		-	
										orzo		-		%		-	
										soja		-		%		-	
Intervento con concimazione chimica										kg/ha		95		kg.		2.523	
										copertura		20		kg.		46	
										levata		-		kg.		-	
										presemina		-		kg.		-	
EQUAZIONE DELL' AZOTO										Y x B = Nc +Nf+An+(Ko x Fo)+ (Kc x Fc)		Kc x Fo		Kc x Fc		saldo	
tipo										kg		kg		kg		kg.	
coltivazione										9,335		800		6,223		2,523	
mais										-		963		-		-	
orzo										276		69		179		46	
soja										-		188		-		-	
										-		1.037		-		-	
totale										9.611		1.248		6.402		2.569	
disponibilità residua																	
Saldo quantità di lettiera disponibile da allevamento polli:										mc.		1.942		N al campo		35.955	



ZONA VULNERABILE										22,63 ettari			
Tabella 3.3 Piano di utilizzazione dell' Azoto su terreni in convenzione										N da effluenti zoot. spendibile			
disponibilità az. agr. Piccini Licio										3,689			
quantità di lettieria disponibile da allevamento polli da carne										N al campo			
ERS										199			
caratteristiche della unità omogenea										sau (ha)			
Caratteristiche della rotazione - tipo										sau (ha)		21,60	
maïs										sau (ha)		19,73	
frumento										sau (ha)		-	
soja										sau (ha)		1,68	
Altre superfici fuori rotazione										sau (ha)		0,19	
coltivazione										ha		19,73	
maïs										ha		14,0	
stocchi										ha		-	
granella										ha		-	
paglia										ha		-	
frumento										ha		-	
soja										ha		4,5	
totale										ha		21,41	
epoca di applicazione effluenti										fine inverno - primavera			
maïs										estate			
frumento										fine inverno - primavera			
soja										parz.1		parz.2	
fabbisogno di N										kg N		tot.	
maïs granella										25,00		6,905	
maïs stocchi										-		-	
frumento grano										25,00		6,905	
frumento paglia										-		-	
soja granella										-		-	
soja paglia										-		-	
Contributi di N da										kg/ha		6,905	
precessioni colturali,										N c		823	
meteorologia e suolo										An		645	
										N f		648	
fabbisogno effettivo										kg N/ha		471	
Gestione effluenti:										kg N/ha		21,79	
maïs										10,0		6,434	
frumento										-		3,653	
soja										-		-	
Efficienza										%		%	
maïs										0,60		2,192	
frumento										0,60		-	
soja										0,60		-	
Intervento con concimazione chimica										%		%	
maïs										217		4,283	
frumento										-		-	
soja										-		-	
EQUAZIONE DELL' AZOTO										kg/ha		kg.	
Y x B = Nc + Nf + An + (Kc x Fo) + (Kc x Fc)										kg		kg	
tipo coltivazione										kg		kg	
maïs										6,905		4,283	
frumento										-		-	
soja										-		-	
totale										6,905		4,283	
disponibilità residua										kg		37	
Saldo quantità di lettieria disponibile da allevamento polli										mc.		N al campo	
										2		35	

TABELLA 4

RIEPILOGO DATI PUA

GESTORE	ZVN	SUPERFICI ( ettari)					TIPOLOGIA COLTURALE					Tipologia effluenti - disponibile/utilizzata	
		CATASTALE	SAU	MAIS	FRUMENTO / ORZO	SOJA	COLZA	MEDICA	altro	LETTERIA POLLI	totale		
Az. Nizzetto Liana	NO	35,53	34,57	26,67	2,30	5,60	-	-	-	576	576	1,742	1,742
Soc. agr. Jus s.s.	NO	100,66	96,24	79,04	6,87	2,27	-	6,33	-	1,73	1,73	2,319	2,319
Tot. Zona non VN		136,19	130,81	105,71	9,17	7,87	-	6,33	-	1,73	1,73	197	197
Az Piccini Licio	SI	22,63	21,60	19,73	-	1,68	-	0,19	-	-	-	197	197
Tot. Zona VN		22,63	21,60	19,73	-	1,68	-	0,19	-	-	-	197	197
<b>totale</b>		<b>158,82</b>	<b>152,41</b>	<b>125,44</b>	<b>9,17</b>	<b>9,55</b>	-	<b>6,52</b>	-	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>
quantità disponibile													
quantità utilizzata													
saldo													
scarto %													

## VERIFICHE

GESTORE	ZVN	SAU ettari	N da effluenti max distribuibile kg	Fabbisogno effettivo di Azoto kg	Apporto Totale di Azoto organico complessivi (kg)		Azoto organico efficiente	percentuale efficienza
					unitari (kg)	An		
Az. Nizzetto Liana	NO	34,57	11,754	8,848	308,64	10,670	6,402	60,00
Soc. agr. Jus s.s.	NO	96,24	32,723	27,006	335,26	32,267	19,360	60,00
Tot. Zona non VN		130,81	44,477	35,853	328,23	42,936	25,762	60,00
Az Piccini Licio	SI	21,60	3,672	6,434	169,14	3,653	2,192	60,00
Tot. Zona VN		21,60	3,672	6,434	169,14	3,653	2,192	60,00
<b>totale</b>		<b>152,41</b>	<b>48,149</b>	<b>42,287</b>	<b>46.590</b>	<b>46.590</b>	<b>27.954</b>	<b>60,00</b>

## EQUAZIONE DELL' AZOTO

$$Y \times B = Nc + Nf + An + (Kc \times Fc) + (Kc \times Fc)$$

GESTORE	ZVN	SAU ettari	Y x B	Nc	Nf	An	Kc x Fc	Kc x Fo	Quantità a saldo	Note
Az. Nizzetto Liana	NO	34,57	9,611	-	1,037	974	6,402	2,569	124	azotofissazione
Soc. agr. Jus s.s.	NO	96,24	29,040	-	2,698	2,424	19,360	7,864	85	azotofissazione
Az Piccini Licio	SI	21,60	6,905	-	642	640	2,192	4,283	37	azotofissazione
<b>totale</b>		<b>152,41</b>	<b>46,555</b>	<b>-</b>	<b>4,377</b>	<b>4,038</b>	<b>27,954</b>	<b>14,716</b>	<b>245</b>	

